

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
3 aprile 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 104/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 104/02	Causa C-604/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10 % del fatturato — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Principio d'irretroattività — Esercizio della competenza estesa al merito — Durata eccessiva del procedimento)	2
2017/C 104/03	Causa C-609/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n.º1/2003 — Articolo 31 — Obbligo di motivazione] ..	2

IT

2017/C 104/04	Causa C-611/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Hansa Metallwerke AG e a./Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite massimo del 10 % del fatturato — Obbligo di motivazione — Tutela del legittimo affidamento]	3
2017/C 104/05	Causa C-613/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Commissione europea/Keramag Keramische Werke AG, già Keramag Keramische Werke AG e a. (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Obbligo di motivazione)	3
2017/C 104/06	Causa C-614/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Masco Corp. e a./Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica e continuata — Obbligo di motivazione)	4
2017/C 104/07	Causa C-618/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Zucchetti Rubinetteria SpA/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite massimo del 10 % del fatturato]	5
2017/C 104/08	Causa C-619/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Mamoli Robinetteria SpA/Commissione europea [Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Programma di trattamento favorevole — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite massimo del 10 % del fatturato — Esercizio della competenza estesa al merito]	5
2017/C 104/09	Causa C-625/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy & Boch AG/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Giurisdizione estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità)	6
2017/C 104/10	Causa C-626/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy & Boch Austria GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità)	6
2017/C 104/11	Causa C-636/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2017 — Roca Sanitario, SA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Proporzionalità — Esercizio della competenza estesa al merito)	7

2017/C 104/12	Causa C-637/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Laufen Austria AG/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10 % del fatturato — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito) .	7
2017/C 104/13	Causa C-638/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Roca SARL/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito)	8
2017/C 104/14	Causa C-642/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy & Boch — Belgium/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità) . . .	8
2017/C 104/15	Causa C-644/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy et Boch SAS/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità) . . .	9
2017/C 104/16	Causa C-421/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander — Spagna) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Clausole abusive — Contratti di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato — Termine di decadenza — Compito dei giudici nazionali — Autorità di cosa giudicata)	9
2017/C 104/17	Causa C-560/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Domanda di protezione sussidiaria — Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Diritto di essere ascoltato — Portata — Diritto ad un colloquio orale — Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio)	11
2017/C 104/18	Causa C-573/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3 — Esclusione dallo status di rifugiato — Nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» — Portata — Membro dirigente di un'organizzazione terroristica — Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico — Esame individuale)	12

2017/C 104/19	Causa C-606/14 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° febbraio 2017 — Portovesme Srl/Commissione europea (Impugnazione — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore della Portovesme Srl — Regimi di tariffa agevolata di energia elettrica — Decisione che dichiara la misura di aiuto incompatibile con il mercato interno)	13
2017/C 104/20	Cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2017 — Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 — Importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Articolo 18 — Omessa collaborazione — Prova — Insieme di indizi concordanti)	13
2017/C 104/21	Cause riunite C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2017 — Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 — Importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Articolo 18 — Omessa collaborazione — Prova — Insieme di indizi concordanti — Motivazione contraddittoria — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti procedurali)	14
2017/C 104/22	Causa C-283/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Imposta sul reddito — Cittadino di uno Stato membro che percepisce redditi nel territorio di tale Stato membro e in quello di uno Stato terzo e che risiede nel territorio di un altro Stato membro — Agevolazione fiscale che tiene conto della sua situazione personale e familiare)	15
2017/C 104/23	Causa C-373/15 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2017 — Repubblica francese/Commissione europea, Regno di Spagna (Impugnazione — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004 — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Controlli in loco — Coefficiente di densità del bestiame — Conteggio degli animali)	16
2017/C 104/24	Causa C-392/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° febbraio 2017 — Commissione europea/Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Articolo 51 TFUE — Partecipazione all'esercizio di pubblici poteri)	16
2017/C 104/25	Causa C-430/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Componente «mancanza di autonomia» dell'assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) — Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale — Nozioni di «prestazione di malattia» e di «prestazione d'invalidità» — Esportabilità]	17
2017/C 104/26	Causa C-441/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen [Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 — Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95 %) e amido modificato (5 %)]	18

2017/C 104/27	Causa C-506/15 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2017 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004) — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Controlli in loco — Coefficiente di densità del bestiame — Conteggio degli animali)	18
2017/C 104/28	Causa C-562/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Rinvio pregiudiziale — Pubblicità comparativa — Direttiva 2006/114/CE — Articolo 4 — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 7 — Confronto obiettivo dei prezzi — Omissione ingannevole — Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia — Liceità — Informazione rilevante — Grado e supporto dell'informazione)	19
2017/C 104/29	Causa C-585/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge (Rinvio pregiudiziale — Zucchero — Contributo alla produzione — Calcolo della perdita media — Calcolo dei contributi alla produzione — Regolamento (CE) n. 2267/2000 — Validità — Regolamento (CE) n. 1993/2001 — Validità)	20
2017/C 104/30	Causa C-21/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário — Centro de Arbitragem Administrativa, Portogallo) — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 131 e 138 — Presupposti per l'esenzione di una cessione intracomunitaria — Sistema di scambio d'informazioni in materia d'IVA (VIES) — Mancata iscrizione dell'acquirente — Diniego del beneficio dell'esenzione — Ammissibilità)	21
2017/C 104/31	Causa C-144/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal — Portogallo) — Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações (Rinvio pregiudiziale — Procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Direttive 83/189/CEE e 98/34/CE — Progetto di regola tecnica — Notifica alla Commissione europea — Obblighi degli Stati membri — Violazione — Conseguenze)	21
2017/C 104/32	Causa C-283/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — M.S./P.S. [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 41, paragrafo 1 — Riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari — Esecuzione di una decisione in uno Stato membro — Presentazione della domanda direttamente all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione — Normativa nazionale che impone il ricorso all'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione]	22
2017/C 104/33	Causa C-45/16 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 gennaio 2017 — d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Commissione europea [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Clausola compromissoria — Contratto «Multi-level patient — specific artery and arterogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)», concluso nell'ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Risoluzione di tale contratto a causa di irregolarità commesse nell'esecuzione di un altro contratto concluso con la Commissione europea — Buona fede — Legittimo affidamento relativo all'insussistenza di una risoluzione]	23

2017/C 104/34	Causa C-53/16 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 24 gennaio 2017 — Carsten René Beul/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Ricorso di annullamento — Funzionamento dei mercati finanziari — Requisiti per l'esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico — Regolamento (UE) n. 537/2014 — Norme per l'organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico — Insussistenza di incidenza individuale — Irrricevibilità manifesta)	23
2017/C 104/35	Causa C-566/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 novembre 2016 — Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság	24
2017/C 104/36	Causa C-593/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Korneuburg (Austria) il 23 novembre 2016 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky	24
2017/C 104/37	Causa C-613/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern	25
2017/C 104/38	Causa C-629/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 dicembre 2016 — CX	26
2017/C 104/39	Causa C-642/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2016 — Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG	26
2017/C 104/40	Causa C-649/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2016 — Peter Valach e a./Waldviertler Sparkasse Bank AG e a.	27
2017/C 104/41	Causa C-664/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 21 dicembre 2016 — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba	27
2017/C 104/42	Causa C-670/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 29 dicembre 2016 — Tsegeab Mengesteab/Repubblica federale di Germania	28
2017/C 104/43	Causa C-673/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituțională a României (Romania) il 30 dicembre 2016 — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării	29
2017/C 104/44	Causa C-681/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 27 dicembre 2016 — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH	30
2017/C 104/45	Causa C-683/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 27 dicembre 2016 — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Repubblica federale di Germania	31
2017/C 104/46	Causa C-684/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 dicembre 2016 — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu	32

2017/C 104/47	Causa C-2/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 2 gennaio 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey	33
2017/C 104/48	Causa C-12/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 10 gennaio 2017 — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani	33
2017/C 104/49	Causa C-16/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 13 gennaio 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira	34
2017/C 104/50	Causa C-27/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas (Lituania) il 19 gennaio 2017 — Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»/Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»	35
2017/C 104/51	Causa C-34/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 24 gennaio 2017 — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners	35
2017/C 104/52	Causa C-43/17 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2017 dal sig. Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-602/15, Liam Jenkinson/Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo . .	36
2017/C 104/53	Causa C-73/17: Ricorso proposto il 9 febbraio 2017 — Repubblica francese/Parlamento europeo . . .	37

Tribunale

2017/C 104/54	Cause riunite T-14/14 e T-87/14: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Eccezione di illegittimità — Base giuridica — Sviamento di potere — Diritti della difesa — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Ne bis in idem — Autorità di cosa giudicata — Proporzionalità — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali»)	39
2017/C 104/55	Causa T-191/14: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Lubrizol France/Consiglio («Tariffa doganale comune — Normativa riguardante la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali — Obiezione circa sospensioni esistenti — Equivalenza dei prodotti — Procedura di trattamento delle obiezioni»)	40
2017/C 104/56	Causa T-351/14: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Construlink/EUIPO — Wit-Software (GATEWIT) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea GATEWIT — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea wit software — Denominazione sociale nazionale anteriore Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»] .	40
2017/C 104/57	Causa T-493/14: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Mayer/EFSA [«Esperto nazionale distaccato — Norme dell'EFSA sugli END — Decisione di non prorogare il distacco — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione dei dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Domanda di accertamento e d'ingiunzione — Memoria integrativa del ricorso — Modifica dei motivi di ricorso — Ricevibilità»]	41

2017/C 104/58	Causa T-706/14: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Holistic Innovation Institute/REA [«Ricerca e sviluppo tecnologico — Progetti finanziati dall'Unione nel campo della ricerca — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) — Progetti ZONESEC e Inachus — Decisione di rifiutare la partecipazione della ricorrente — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»]	42
2017/C 104/59	Causa T-726/14: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Novar/EUIPO [«Responsabilità extracontrattuale — Prova dell'esistenza, della validità e dell'estensione della tutela del marchio anteriore — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Decisione di rigetto dell'opposizione per difetto della prova del diritto preesistente — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Revisione della decisione — Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio consistente in spese d'avvocato — Nesso di causalità»]	42
2017/C 104/60	Causa T-783/14: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — SolarWorld/Commissione [«Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Approvazione di una riduzione del prezzo minimo all'importazione a titolo di un impegno accettato nell'ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni — Industria dell'Unione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009»]	43
2017/C 104/61	Causa T-811/14: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Unilever/EUIPO — Technopharma (Fair & Lovely) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Fair & Lovely — Marchi nazionali e del Benelux denominativi anteriori FAIR & LOVELY — Decisione sul ricorso — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Sospensione del procedimento amministrativo — Regola 20, paragrafo 7, lettera c), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Legittimo affidamento — Sviamento di potere — Errori manifesti di valutazione»]	44
2017/C 104/62	Causa T-71/15: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Jaguar Land Rover/EUIPO — Nissan Jidosha (Land Glider) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Land Glider — Marchi dell'Unione europea e nazionali denominativi e figurativi anteriori LAND ROVER — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	44
2017/C 104/63	Causa T-145/15: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Romania/Commissione («FEAGA e FEASR — Misure connesse alla superficie — Spese escluse dal finanziamento — Rettifiche finanziarie forfetarie — Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 — Obbligo di motivazione — Proporzionalità»)	45
2017/C 104/64	Causa T-513/15: Sentenza del Tribunale 16 febbraio 2017 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Limbic® Map — Assenza di carattere descrittivo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	46
2017/C 104/65	Causa T-516/15: Sentenza del Tribunale 16 febbraio 2016 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Limbic® Types — Assenza di carattere descrittivo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	46
2017/C 104/66	Causa T-517/15: Sentenza del Tribunale 16 febbraio 2016 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Limbic® Map — Assenza di carattere descrittivo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	47

2017/C 104/67	Causa T-18/16: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — DMC/EUIPO — Etike' International (De Giusti ORGOGLIO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo De Giusti ORGOGLIO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore ORGOGLIO — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	47
2017/C 104/68	Causa T-871/16: Ricorso proposto l'8 dicembre 2016 — Spliethoff's Bevrachtungskantoor/INEA	48
2017/C 104/69	Causa T-22/17: Ricorso proposto il 16 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione	49
2017/C 104/70	Causa T-23/17: Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — Barnett/CESE	50
2017/C 104/71	Causa T-31/17: Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione	51
2017/C 104/72	Causa T-33/17: Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Amicus Therapeutics UK e Amicus Therapeutics/EMA	51
2017/C 104/73	Causa T-37/17: Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Bank Tejarat/Consiglio	52
2017/C 104/74	Causa T-38/17: Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — DQ e a./Parlamento	53
2017/C 104/75	Causa T-39/17: Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione	54
2017/C 104/76	Causa T-50/17: Ricorso proposto il 30 gennaio 2017 — Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)	55
2017/C 104/77	Causa T-60/17: Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK)	55
2017/C 104/78	Causa T-64/17: Ricorso proposto il 1° febbraio 2017 — Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)	56
2017/C 104/79	Causa T-67/17: Ricorso proposto il 1 febbraio 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (tèespresso)	57
2017/C 104/80	Causa T-68/17: Ricorso proposto il 1 febbraio 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)	57
2017/C 104/81	Causa T-69/17: Ricorso proposto il 3 febbraio 2017 — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)	58
2017/C 104/82	Causa T-70/17: Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)	59
2017/C 104/83	Causa T-72/17: Ricorso proposto il 3 febbraio 2017 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Olio di semi di zucca della Stiria)	59
2017/C 104/84	Causa T-78/17: Ricorso proposto il 30 gennaio 2017 — Jumbo Africa/EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)	60
2017/C 104/85	Causa T-86/17: Ricorso proposto il 10 febbraio 2017 — Le Pen/Parlamento	61
2017/C 104/86	Causa T-87/17: Ricorso proposto l'8 febbraio 2017 — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)	62

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

(2017/C 104/01)

Ultima pubblicazione

GU C 95 del 27.3.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 86 del 20.3.2017

GU C 78 del 13.3.2017

GU C 70 del 6.3.2017

GU C 63 del 27.2.2017

GU C 53 del 20.2.2017

GU C 46 del 13.2.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-604/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10 % del fatturato — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Principio d'irretroattività — Esercizio della competenza estesa al merito — Durata eccessiva del procedimento)

(2017/C 104/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (rappresentanti: H. Janssen e T. Kapp, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e L. Malferrari, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt), Consiglio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-609/13 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n.º 1/2003 — Articolo 31 — Obbligo di motivazione]

(2017/C 104/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (rappresentanti: U. Soltész e C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e L. Malferrari, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt), Consiglio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Duravit AG, la Duravit SA e la Duravit BeLux SPRL/BVBA sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Hansa Metallwerke AG e a./ Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-611/13 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite massimo del 10 % del fatturato — Obbligo di motivazione — Tutela del legittimo affidamento]

(2017/C 104/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (rappresentanti: S. Cappellari, H.-J. Hellmann e C. Malz, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e R. Sauer, agenti), Consiglio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Hansa Metallwerke AG, la Hansa Nederland BV, la Hansa Italiana Srl, la Hansa Belgium e la Hansa Austria GmbH sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Commissione europea/Keramag Keramische Werke AG, già Keramag Keramische Werke AG e a.

(Causa C-613/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Obbligo di motivazione)

(2017/C 104/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e J. Norris-Usher, agenti)

Altre parti nel procedimento: Keramag Keramische Werke GmbH, già Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA, Sanitec Europe Oy (rappresentanti: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, advokat, K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) I punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, *Keramag Keramische Werke e a./Commissione* (T-379/10 e T-381/10, EU:T:2013:457), sono annullati.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 4) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea per quanto riguarda la parte della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, *Keramag Keramische Werke e a./Commissione* (T-379/10 e T-381/10, EU:T:2013:457), che è annullata dalla presente sentenza.
- 5) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Masco Corp. e a./Commissione europea (Causa C-614/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica e continuata — Obbligo di motivazione)

(2017/C 104/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (rappresentanti: D. Schroeder e S. Heinz, Rechtsanwälte, B. Fischer, advocate, designata da J. Temple Lang, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Masco Corp., la Hansgrohe AG, la Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, la Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, la Hansgrohe SA/NV, la Hansgrohe BV, la Hansgrohe SARL, la Hansgrohe Srl, la Hüppe GmbH, la Hüppe GesmbH, la Hüppe Belgium SA/NV e la Hüppe BV sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Zucchetti Rubinetteria SpA/
Commissione europea**

(Causa C-618/13 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite massimo del 10 % del fatturato]

(2017/C 104/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (rappresentanti: M. Condinanzi, P. Ziotti e N. Vasile, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Zucchetti Rubinetteria SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Mamoli Robinetteria SpA/Commissione europea

(Causa C-619/13 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Programma di trattamento favorevole — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite massimo del 10 % del fatturato — Esercizio della competenza estesa al merito]

(2017/C 104/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (rappresentanti: F. Capelli e M. Valcada, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Ruggeri Laderchi, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Mamoli Robinetteria SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy & Boch AG/Commissione europea

(Causa C-625/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Giurisdizione estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità)

(2017/C 104/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch AG (rappresentante: M. Klusmann e T. Kreifels, Rechtsanwälte, assistiti da S. Thomas, professeur)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari, F. Castillo de la Torre e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Villeroy & Boch AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 39 dell'8.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy & Boch Austria GmbH/Commissione europea

(Causa C-626/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità)

(2017/C 104/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch Austria GmbH (rappresentanti: A. Reidlinger e J. Weichbrodt, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Villeroy & Boch Austria GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 39 dell'8.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2017 — Roca Sanitario, SA/Commissione europea**(Causa C-636/13 P) ⁽¹⁾*****(Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Proporzionalità — Esercizio della competenza estesa al merito)*****(2017/C 104/11)***Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Roca Sanitario, SA (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Navarro Varona, abogados)*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, agenti)**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Roca Sanitario SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Laufen Austria AG/Commissione europea**(Causa C-637/13 P) ⁽¹⁾*****(Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10 % del fatturato — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito)*****(2017/C 104/12)***Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Laufen Austria AG (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, agenti)**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, *Laufen Austria/Commissione* (T-411/10, EU:T:2013:443), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di riduzione dell'ammenda inflitta presentata dalla *Laufen Austria AG*.

3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Roca SARL/Commissione europea

(Causa C-638/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito)

(2017/C 104/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca SARL (rappresentante: P. Vidal Martínez, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Roca SARL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy & Boch — Belgium/Commissione europea

(Causa C-642/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità)

(2017/C 104/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch — Belgium (rappresentanti: O.W. Brouwer e N. Lorjé, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Villeroy & Boch Belgium SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Villeroy et Boch SAS/Commissione europea

(Causa C-644/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità)

(2017/C 104/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Villeroy et Boch SAS (rappresentante: J. Philippe, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Villeroy & Boch SAS è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander — Spagna) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García

(Causa C-421/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Clausole abusive — Contratti di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato — Termine di decadenza — Compito dei giudici nazionali — Autorità di cosa giudicata)

(2017/C 104/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander

Parti

Ricorrente: Banco Primus SA

Convenuto: Jesús Gutiérrez García

Dispositivo

- 1) Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come la quarta disposizione transitoria della Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale) del 14 maggio 2013, che subordina l'esercizio da parte dei consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore della legge che contiene detta disposizione, del loro diritto di proporre opposizione a tale procedimento sul fondamento dell'asserita abusività delle clausole contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale legge.
- 2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella risultante dall'articolo 207 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, (legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, come modificata dalla Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale), del 14 maggio 2013, poi dal Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (decreto legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione), del 28 giugno 2013 e successivamente dal Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (decreto legge 11/2014, recante misure urgenti in materia fallimentare), del 5 settembre 2014, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata.

Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell'ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale abusività di tali clausole.

- 3) L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:

- l'esame dell'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere effettuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le parti, degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione;
- qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo degli interessi ordinari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta ad esso esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva. Nell'ambito di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato; e
- per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo.

- 4) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l'articolo 693, paragrafo 2, della legge 1/2000, come modificata dal decreto legge 7/2013, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l'ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

(Causa C-560/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Domanda di protezione sussidiaria — Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Diritto di essere ascoltato — Portata — Diritto ad un colloquio orale — Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio)

(2017/C 104/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: M

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Dispositivo

Il diritto di essere ascoltato, come applicabile nell'ambito della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, preveda due procedimenti distinti, uno successivo all'altro, per l'esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio.

Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

⁽¹⁾ GU C 81 del 9.3.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Causa C-573/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3 — Esclusione dallo status di rifugiato — Nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» — Portata — Membro dirigente di un'organizzazione terroristica — Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico — Esame individuale)

(2017/C 104/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Convenuto: Mostafa Lounani

Dispositivo

- 1) L'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di rifugiato ivi prevista, non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.
- 2) L'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 devono essere interpretati nel senso che atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, come quelli per i quali il resistente nel procedimento principale è stato condannato, possono giustificare l'esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito che l'interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto di terrorismo, quale precisato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell'accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso.

⁽¹⁾ GU C 46 del 9.2.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° febbraio 2017 — Portovesme Srl/Commissione europea**(Causa C-606/14 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore della Portovesme Srl — Regimi di tariffa agevolata di energia elettrica — Decisione che dichiara la misura di aiuto incompatibile con il mercato interno)**

(2017/C 104/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Portovesme Srl (rappresentanti: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci e F. Ciulli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci ed É. Gippini Fournier, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Portovesme Srl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2017 — Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea****(Cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 — Importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Articolo 18 — Omessa collaborazione — Prova — Insieme di indizi concordanti)**

(2017/C 104/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

(causa C-247/15 P)

Ricorrente: Maxcom Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e J. Beck, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT (rappresentanti: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e F.-C. Laprévote, avocat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti)

(causa C-253/15 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia PT (rappresentanti: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e F.-C. Laprévote, avocat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e J. Beck, solicitor)

(causa C-259/15 P)

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia PT (rappresentanti: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e F.-C. Laprèvote, avocat), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Maxcom Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e M. J. Beck, solicitor)

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 19 marzo 2015, Chin Haur Indonesia/Consiglio (T-412/13, EU:T:2015:163), è annullata.*
- 2) *Il ricorso di annullamento proposto dalla Chin Haur Indonesia PT dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nella causa T-412/13 è respinto.*
- 3) *La Chin Haur Indonesia PT è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Maxcom Ltd e dal Consiglio dell'Unione europea, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-412/13 sia ai procedimenti di impugnazione.*
- 4) *La Chin Haur Indonesia PT è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea relative al procedimento di impugnazione nella causa C-253/15 P.*
- 5) *La Commissione europea sopporta le proprie spese relativamente ai procedimenti di impugnazione nelle cause C-247/15 P e C-259/15 P nonché al procedimento di primo grado nella causa T-412/13.*

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015
GU C 254 del 3.8.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2017 — Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Cause riunite C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 — Importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Articolo 18 — Omessa collaborazione — Prova — Insieme di indizi concordanti — Motivazione contraddittoria — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti procedurali)

(2017/C 104/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

(Causa C-248/15 P)

Ricorrente: Maxcom Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat e J. Beck, solicitor)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries (rappresentanti: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e F.-C. Laprèvote, avocat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti),

(Causa C-254/15 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries (rappresentanti: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e F.-C. Laprèvote, avocat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e M. J. Beck, solicitor)

(Causa C-260/15 P)

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile e B. Driessen, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries (rappresentanti: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e F.-C. Laprèvote, avocat), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Maxcom Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e M. J. Beck, solicitor)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P sono respinte.
- 2) La Maxcom Ltd, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla City Cycle Industries, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-413/13 sia alle impugnazioni.

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.
GU C 254 del 3.8.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-283/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Imposta sul reddito — Cittadino di uno Stato membro che percepisce redditi nel territorio di tale Stato membro e in quello di uno Stato terzo e che risiede nel territorio di un altro Stato membro — Agevolazione fiscale che tiene conto della sua situazione personale e familiare)

(2017/C 104/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, la cui normativa tributaria consente la deduzione di «redditi negativi» relativi a un'abitazione, neghi il beneficio di tale deduzione a un lavoratore autonomo non residente nel caso in cui quest'ultimo percepisca, nel territorio di tale Stato membro, il 60 % del totale dei propri redditi e non percepisca, nel territorio dello Stato membro in cui si trova la propria abitazione, un reddito che gli consenta di far valere un pari diritto alla deduzione.
- 2) Il divieto che deriva dalla risposta alla prima questione riguarda qualsiasi Stato membro di attività nel cui territorio un lavoratore autonomo percepisce redditi che gli consentono di far valere in detto Stato un pari diritto alla deduzione, in proporzione alla quota di detti redditi percepiti nel territorio di ciascuno degli Stati membri di attività. A tal riguardo, è uno «Stato membro di attività» qualsiasi Stato membro che abbia il potere di assoggettare a imposta i redditi da lavoro di un soggetto non residente percepiti nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui è svolta concretamente tale attività.

- 3) La circostanza che il soggetto passivo non residente di cui trattasi percepisca una parte dei suoi redditi imponibili non già nel territorio di uno Stato membro, bensì in quello di uno Stato terzo, non incide sulla risposta fornita alla seconda questione.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2017 — Repubblica francese/Commissione europea, Regno di Spagna

(Causa C-373/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004 — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Controlli in loco — Coefficiente di densità del bestiame — Conteggio degli animali)

(2017/C 104/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, successivamente G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e A. Daly, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e G. von Rintelen, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 30 aprile 2015, Francia/Commissione (T-259/13, non pubblicata, EU: T:2015:250), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° febbraio 2017 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-392/15) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Articolo 51 TFUE — Partecipazione all'esercizio di pubblici poteri)

(2017/C 104/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér, G. Koós e M. M. Tátrai, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil e D. Hadroušek, agenti)

Dispositivo

- 1) Imponendo un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 TFUE.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 302 del 14.9.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley

(Causa C-430/15) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Componente «mancanza di autonomia» dell'assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) — Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale — Nozioni di «prestazione di malattia» e di «prestazione d'invalidità» — Esportabilità]

(2017/C 104/25)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Convenuta: Tolley

Dispositivo

- 1) Una prestazione quale la componente «mancanza di autonomia» dell'assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev'essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona.
- 3) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev'essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro.

- 4) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale prima disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un'autorizzazione a tal fine.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Causa C-441/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 — Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95 %) e amido modificato (5 %)]

(2017/C 104/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti

Ricorrente: Madaus GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Bremen

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzato ai fini della fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili, composto da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e da amido modificato aggiunto per una migliore pastigliatura, e il cui tenore di amido è inferiore, in peso, al 5 %, deve essere classificato nella voce 2106 di tale nomenclatura.

⁽¹⁾ GU C 398 del 30.11.2015.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2017 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-506/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004) — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Controlli in loco — Coefficiente di densità del bestiame — Conteggio degli animali)

(2017/C 104/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Sampol Pucurull, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín e G. von Rintelen, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e A. Daly, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*
- 3) *La Repubblica francese sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Causa C-562/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Pubblicità comparativa — Direttiva 2006/114/CE — Articolo 4 — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 7 — Confronto obiettivo dei prezzi — Omissione ingannevole — Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia — Liceità — Informazione rilevante — Grado e supporto dell'informazione)

(2017/C 104/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Carrefour Hypermarchés SAS

Convenuta: ITM Alimentaire International SASU

Dispositivo

L'articolo 4, lettera a) e c), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in discussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l'operatore pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell'insegna dell'operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti.

Spetta al giudice del rinvio, per valutare la liceità di una simile pubblicità, verificare se, nel procedimento principale, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddisfi il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, dall'altro, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità, in particolare di quelle relative ai negozi dell'insegna dell'operatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Causa C-585/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Zucchero — Contributo alla produzione — Calcolo della perdita media — Calcolo dei contributi alla produzione — Regolamento (CE) n. 2267/2000 — Validità — Regolamento (CE) n. 1993/2001 — Validità)

(2017/C 104/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

- 1) L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- 2) L'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- 3) I regolamenti (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, e (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.

⁽¹⁾ GU C 38 del 1.2.2016.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário — Centro de Arbitragem Administrativa, Portogallo) — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-21/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 131 e 138 — Presupposti per l'esenzione di una cessione intracomunitaria — Sistema di scambio d'informazioni in materia d'IVA (VIES) — Mancata iscrizione dell'acquirente — Diniego del beneficio dell'esenzione — Ammissibilità)

(2017/C 104/30)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Parti

Ricorrente: Euro Tyre BV

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione. In tal caso, l'articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a tale diniego qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze che caratterizzavano la situazione dell'acquirente con riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e fosse persuaso che, in un momento successivo, l'acquirente sarebbe stato registrato in quanto operatore intracomunitario con effetto retroattivo.

⁽¹⁾ GU C 118 del 4.4.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal — Portogallo) — Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações

(Causa C-144/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Direttive 83/189/CEE e 98/34/CE — Progetto di regola tecnica — Notifica alla Commissione europea — Obblighi degli Stati membri — Violazione — Conseguenze)

(2017/C 104/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Parti

Ricorrente: Município de Palmela

Convenuto: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nonché l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, devono essere interpretati nel senso che la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata, come l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, concessão e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell'ubicazione, attuazione, concessione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione nonché della relativa attrezzatura e delle superfici impattate), allegato al Decreto-Lei n. 379/97 (decreto legge n. 379/97), del 27 dicembre 1997, come modificato dal Decreto-Lei n. 119/2009 (decreto legge n. 119/2009), del 19 maggio 2009, colpisce unicamente detta regola tecnica e non l'integralità del testo legislativo in cui è contenuta.

(¹) GU C 211 del 13.6.2016.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — M.S./P.
S.**

(Causa C-283/16) (¹)

**[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 41, paragrafo 1 — Riconoscimento
dell'esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari — Esecuzione di
una decisione in uno Stato membro — Presentazione della domanda direttamente all'autorità competente
dello Stato membro dell'esecuzione — Normativa nazionale che impone il ricorso all'autorità centrale dello
Stato membro dell'esecuzione]**

(2017/C 104/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parti

Ricorrente: M.S.

Convenuto: P.S.

Dispositivo

- 1) Le disposizioni del capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l'articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all'autorità competente di quest'ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione.

- 2) Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale articolo 41, paragrafo 1, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'1.8.2016.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 gennaio 2017 — d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Commissione europea

(Causa C-45/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Clausola compromissoria — Contratto «Multi-level patient — specific artery and arteriogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)», concluso nell'ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Risoluzione di tale contratto a causa di irregolarità commesse nell'esecuzione di un altro contratto concluso con la Commissione europea — Buona fede — Legittimo affidamento relativo all'insussistenza di una risoluzione]

(2017/C 104/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (rappresentante: K. Damis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis è condannata alle spese.

⁽¹⁾ — GU C 98 del 14.3.2016.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 24 gennaio 2017 — Carsten René Beul/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-53/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Ricorso di annullamento — Funzionamento dei mercati finanziari — Requisiti per l'esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico — Regolamento (UE) n. 537/2014 — Norme per l'organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità manifesta)

(2017/C 104/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten René Beul (rappresentanti: H.-M. Pott e T. Eckhold, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e P. Schonard, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Balta e R. Wiemann, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Carsten René Beul è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 novembre 2016 — Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-566/16)

(2017/C 104/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dávid Vámos.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Questioni pregiudiziali

Se sia contraria al diritto dell'Unione una normativa nazionale in base alla quale l'autorità tributaria, in occasione di un controllo fiscale a posteriori, può escludere la possibilità di optare per l'esenzione soggettiva, adducendo il motivo secondo cui il soggetto passivo dispone di tale possibilità solo nel momento in cui presenta la dichiarazione di inizio della sua attività soggetta a imposta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Korneuburg (Austria) il 23 novembre 2016 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

(Causa C-593/16)

(2017/C 104/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Admiral Casinos & Entertainment AG

Resistente: Alexander Holiczky

Con ordinanza del 7 febbraio 2017 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-613/16)

(2017/C 104/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Juhler Holding A/S

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 48 CE (divenuto l'articolo 49 in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE), osti a una disposizione tributaria nazionale come quella oggetto del procedimento principale che neghi a una società madre non residente, incorporata a lungo termine come società di partecipazione all'interno di un gruppo avente sede e operante attivamente nel suo Stato di stabilimento, l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l'esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e

- 1) l'intervento della società madre non residente non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure
- 2) nell'esercizio di riferimento, la società madre non residente non consegua più del 10 % dei propri ricavi lordi complessivi dalla propria attività commerciale (condizione questa non ricorrente, in particolare, laddove la società non residente tragga i propri ricavi lordi dall'amministrazione di beni economici), oppure
- 3) la società madre non residente non partecipi all'attività economica generale attraverso un'impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

mentre alle società di partecipazione residenti venga concessa l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale senza tener conto delle summenzionate condizioni.

- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE ⁽¹⁾, osti a una disposizione tributaria nazionale come quella oggetto del procedimento principale che neghi a una società madre non residente, incorporata a lungo termine come società di partecipazione all'interno di un gruppo avente sede e operante attivamente nel suo Stato di stabilimento, l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l'esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e

- 1) l'intervento della società madre non residente non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure
- 2) nell'esercizio di riferimento, la società madre non residente non consegua più del 10 % dei propri ricavi lordi complessivi dalla propria attività commerciale (condizione questa non ricorrente, in particolare, laddove la società non residente tragga i propri ricavi lordi dall'amministrazione di beni economici), oppure
- 3) la società madre non residente non partecipi all'attività economica generale attraverso un'impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

mentre alle società di partecipazione residenti venga concessa l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale senza tener conto delle summenzionate condizioni.

⁽¹⁾ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 dicembre 2016 — CX**(Causa C-629/16)**

(2017/C 104/38)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

Parti*Ricorrente:* CX*Controinteressata:* Bezirkshauptmannschaft Scharding**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione — in particolare, l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (64/733/CEE), GU 217 del 29 dicembre 1964, pag. 3687/64, il protocollo addizionale allegato all'Accordo di Associazione, GU L 293 del 29 dicembre 1972, pag. 3, e la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE), GU L 35 del 13 febbraio 1996, pag. 1 — osti a una normativa nazionale ai sensi della quale gli imprenditori attivi nel settore del trasporto merci con sede nella Repubblica di Turchia possono effettuare un trasporto internazionale di merci per conto terzi con veicoli a motore verso o attraverso il territorio della Repubblica d'Austria solo se dispongono per tali veicoli a motore di documenti di identificazione rilasciati nell'ambito di un contingente fissato tra l'Austria e la Turchia sulla base di un accordo bilaterale o se hanno ottenuto un'autorizzazione per il singolo trasporto merci, subordinata alla condizione che per tale singolo trasporto sussista un rilevante interesse pubblico e il richiedente dimostri che il viaggio non può essere evitato né mediante misure organizzative né scegliendo un altro mezzo di trasporto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2016 — Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG**(Causa C-642/16)**

(2017/C 104/39)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

Parti*Ricorrente:* Junek Europ-Vertrieb GmbH*Resistente:* Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio possa opporsi alla successiva immissione in commercio di un dispositivo medico importato da altro Stato membro nel suo imballaggio interno ed esterno originale, cui l'importatore abbia applicato un'ulteriore etichetta esterna, salvo che

- sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi alla commercializzazione del prodotto così rietichettato con il detto marchio contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;
- sia provato che la rietichettatura non possa alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
- sulla confezione siano chiaramente indicati l'autore della rietichettatura del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;

- la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, l'etichetta non dev'essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
- l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, ne informi il titolare del marchio fornendogli, su richiesta del medesimo, un campione del prodotto stesso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2016 — Peter Valach e a./Waldviertler Sparkasse Bank AG e a.

(Causa C-649/16)

(2017/C 104/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Convenute: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un'azione risarcitoria a seguito di un illecito, promossa nei confronti di membri di un comitato di creditori a motivo del loro esercizio illegittimo del voto in merito a un piano di risanamento nell'ambito di una procedura di insolvenza, promossa dai titolari di quote della società debitrice fallita — quali i ricorrenti sub 1. e 2. — e dalle società di progettazione che intrattengono una relazione d'affari con la società debitrice fallita — quali le ricorrenti sub da 3. a 7. —, riguardi lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e pertanto sia esclusa dall'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento in discussione.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 21 dicembre 2016 — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Causa C-664/16)

(2017/C 104/41)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: Lucrețiu Hadrian Vădan

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2006/112 ⁽¹⁾, in generale, e le disposizioni degli articoli 167, 168, 178, 179 e 273 in modo particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che essi consentono a un soggetto passivo, che soddisfa i requisiti materiali per la detrazione dell'IVA, di beneficiare del suo diritto alla detrazione, nel caso in cui, nell'ambito di un particolare contesto come quello della controversia di cui al procedimento principale, egli non sia in grado di fornire la prova, mediante la presentazione di fatture, delle somme versate a monte per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la direttiva 2006/112, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che possa rappresentare una misura ammissibile e appropriata per determinare la portata del diritto alla detrazione una modalità di valutazione indiretta (mediante una perizia giudiziale), realizzata da parte di un perito indipendente, sulla base della quantità di lavori/manodopera nella costruzione risultante dalla perizia, nel caso in cui le cessioni di beni (materiale da costruzione) e le prestazioni di servizi (manodopera relativa alla costruzione dei fabbricati) provengano da soggetti passivi ai fini dell'IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il
29 dicembre 2016 — Tsegezab Mengesteab/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-670/16)

(2017/C 104/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Minden

Parti

Ricorrente: Tsegezab Mengesteab

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la presentazione della richiesta di presa in carico (articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013 ⁽¹⁾).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se dall'accettazione esplicita o fittizia (articolo 22, paragrafo 7, del regolamento n. 604/2013) dello Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.
- 4) Se il termine di due mesi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 604/2013 possa terminare dopo il decorso del termine trimestrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola quando lo Stato membro richiedente lascia passare più di un mese dal momento in cui detto ultimo termine inizia a decorrere prima di inoltrare una richiesta alla banca dati «Eurodac».
- 5) Se una domanda di protezione internazionale si consideri come proposta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 già con il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo o soltanto con la registrazione di una domanda formale di asilo. In particolare:
 - a) Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un formulario o un verbale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013.

- b) Se l'autorità competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 sia l'autorità competente per il ricevimento del formulario o la redazione del verbale o l'autorità competente a decidere sulla domanda di asilo.
- c) Se un verbale redatto dalle autorità debba considerarsi come pervenuto all'autorità competente anche quando a quest'ultima è stato comunicato il contenuto essenziale del formulario o del verbale o se sia invece a tal fine necessario che le sia inviato l'originale o una copia del verbale.
- 6) Se eventuali ritardi tra la prima richiesta di asilo o il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo e la presentazione di una richiesta di presa in carico possa comportare un trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente in applicazione analogica dell'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013 od obbligare lo [Or. 3] Stato membro richiedente a servirsi del suo diritto di avocazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in questione.
- 7) In caso di risposta affermativa alla sesta questione rispetto a una delle due alternative: a partire da quale momento debba ravvisarsi la sussistenza di un ritardo eccessivo nella presentazione di una richiesta di presa in carico.
- 8) Se una richiesta di presa in carico in cui lo Stato membro richiedente indica soltanto la data dell'ingresso nel proprio territorio e la data della presentazione della domanda formale di asilo, omettendo di precisare anche la data della prima richiesta di asilo o la data del primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo rispetti il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013 o se una siffatta domanda sia «inefficace».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, GU L 180, pag. 31.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituțională a României (Romania) il
30 dicembre 2016 — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul
General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării**

(Causa C-673/16)

(2017/C 104/43)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea Constituțională a României

Parti

Ricorrenti: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Convenuti: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il termine «coniuge», all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/[CE] ⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell'Unione europea, di un cittadino dell'Unione europea con il quale il cittadino si è legittimamente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/[CE], in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio o per un periodo superiore a 3 mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione europea.

- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell'Unione europea, di un cittadino dell'Unione europea con il quale il cittadino si è legittimamente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante possa essere qualificato come «ogni altro familiare, (...)» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/[CE] o «partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2004/38/[CE], con il corrispondente obbligo dello Stato ospitante di agevolare l'ingresso e il soggiorno dello stesso, anche se lo Stato ospitante non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso né prevede qualsiasi altra forma alternativa di riconoscimento giuridico, come le unioni registrate.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se gli articoli 3, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/[CE], in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio o per un periodo superiore a 3 mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 27 dicembre 2016 — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

(Causa C-681/16)

(2017/C 104/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Resistente: Orifarm GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il titolare di un certificato protettivo complementare rilasciatoogli per la Repubblica federale di Germania (BRD) possa impedire, invocando la disciplina del meccanismo specifico, l'importazione all'interno di detto paese di prodotti provenienti dagli Stati aderenti Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, e Croazia (allegato IV, atto di adesione 2003, GU 2003, L 236, pag. 797, modificato in GU 2004, L 126, pag. 4 per Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca; parte I, allegato V, punto 1, dell'atto di adesione del 2005, GU 2005, L 157, pag. 268 per Romania e Bulgaria; allegato IV dell'atto di adesione del 2011, GU 2012, L 112, pag. 60 per la Croazia) nel caso in cui, all'epoca della richiesta del certificato protettivo complementare nella Repubblica federale di Germania, esistessero già negli Stati aderenti regole per l'ottenimento di un corrispondente certificato protettivo complementare, ma il titolare del certificato protettivo rilasciato per la Repubblica federale di Germania non ne abbia fatto richiesta nel rispettivo Stato aderente ovvero il certificato de quo non potesse essergli rilasciato in assenza, nello Stato aderente interessato, di un brevetto di base necessario per il rilascio del certificato protettivo.
- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi il mero fatto che, all'epoca della domanda di ottenimento del brevetto di base rilasciato per la Repubblica federale di Germania, una corrispondente tutela per effetto di un brevetto di base non potesse essere ottenuta nello Stato aderente, laddove essa potesse essere invece ottenuta al momento della pubblicazione della domanda sottostante al brevetto di base concesso per la Repubblica federale di Germania.

- 3) Se il titolare di un certificato protettivo complementare rilasciatogli per la Repubblica federale di Germania (BRD) possa impedire, invocando la disciplina del meccanismo specifico, l'importazione in detto paese di prodotti provenienti dagli Stati aderenti Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, e Croazia qualora l'importazione dei prodotti abbia luogo decorso il periodo di durata del certificato protettivo complementare quale fissato nell'originaria decisione di rilascio, ma prima del decorso della proroga di sei mesi del suddetto periodo di durata del certificato protettivo concessagli in base al regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁾.
- 4) Se, ai fini della risposta alla terza questione, rilevi, nel caso della Croazia, il fatto che il meccanismo specifico sia entrato in vigore, per effetto dell'adesione di detto paese nel 2013, solo il 26 gennaio 2007 con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004, diversamente da quanto accaduto per gli altri Stati membri che hanno aderito all'Unione anteriormente a tale data, vale a dire, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria e Romania.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004; GU L 378, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il
27 dicembre 2016 — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und
Umweltschutzverbände e.V./Repubblica federale di Germania**

(Causa C-683/16)

(2017/C 104/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di tale Stato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, che interessino pescherecci di altri Stati membri e mediante le quali sia totalmente vietata, nelle aree Natura 2000, la pesca professionale mediante attrezzi da pesca comportanti lo strascico nel fondo, come le reti da posta ancorate («reti da imbrocco e reti da posta impiglianti»).

In particolare:

- a) se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di «misure di conservazione» include i metodi di pesca menzionati nella questione pregiudiziale sub 1);

- b) se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di «pescherecci di altri Stati membri» include anche quei pescherecci di un altro Stato membro che viaggino battendo bandiera dello Stato membro Repubblica federale di Germania;
- c) se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione per cui «rispondano all'obiettivo del [la] pertinente normativa unionale» include anche le misure adottate dallo Stato membro che si limitino a favorire gli obiettivi posti dalla normativa dell'Unione ivi citata.
- 2) Se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ⁽³⁾.
- 3) Nel caso in cui alle questioni sub 1) e sub 2) debba risponderci in senso negativo, cumulativamente o alternativamente:
- se la competenza esclusiva dell'Unione europea nel settore della conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti all'adozione delle summenzionate misure da parte dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 354, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 206, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 143, pag. 56.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 dicembre 2016 — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

(Causa C-684/16)

(2017/C 104/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Resistente: Tetsuji Shimizu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾) o l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz (legge tedesca in materia di ferie; «BUrlG») che, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali, prevede che il lavoratore debba farne richiesta indicando le proprie preferenze quanto alla collocazione temporale delle stesse affinché il relativo diritto non si estingua — senza riconoscimento di alcuna indennità sostitutiva — al termine del periodo di riferimento, non ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di fissare, unilateralmente e in maniera vincolante per il lavoratore, la collocazione temporale delle ferie nel periodo di riferimento.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se lo stesso principio valga nel caso di rapporto di lavoro tra soggetti privati.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 2 gennaio 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

(Causa C-2/17)

(2017/C 104/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Resistenti: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

Questioni pregiudiziali

- 1) Se debbano ritenersi escluse dall'espressione «la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento» di cui all'allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, quelle basi contributive derivanti dall'applicazione di una norma del diritto spagnolo secondo la quale un lavoratore che sia emigrato e sia poi rientrato, le cui ultime effettive contribuzioni in Spagna siano state superiori alle basi minime, può soltanto sottoscrivere un accordo per il mantenimento delle contribuzioni in misura pari alle basi minime, mentre, qualora si fosse trattato di un lavoratore stanziale, avrebbe avuto la possibilità di sottoscrivere un accordo su basi superiori.
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se, ai sensi dell'allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, costituisca un rimedio adeguato per riparare il danno arrecato al lavoratore migrante prendere le ultime contribuzioni effettivamente versate in Spagna, debitamente rivalutate, e considerare il periodo di contribuzione ai sensi dell'accordo di mantenimento delle contribuzioni come un periodo neutro o come una parentesi.

⁽¹⁾ GU 2004, L 166, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 10 gennaio 2017 — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Causa C-12/17)

(2017/C 104/48)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Maria Dicu

Convenuti: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE⁽¹⁾ vada interpretato nel senso che osta ad una disposizione della normativa nazionale che, nel determinare la durata delle ferie del lavoratore, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino ai due anni di età come periodo di servizio prestato.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 13 gennaio 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-16/17)

(2017/C 104/49)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera f), 167, 168, 169, 178, 179 e 192 A, 193, 194 e 196 della direttiva IVA (direttiva 2006/112)⁽¹⁾, gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011⁽²⁾ e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che l'amministrazione fiscale portoghese neghi il diritto alla detrazione IVA ad una controllata di una società tedesca, in una situazione in cui:

- la società tedesca ha ottenuto un numero di identificazione fiscale in Portogallo per la realizzazione di un unico atto, in particolare, l'«acquisizione di quote sociali», corrispondente a un soggetto non residente senza stabile organizzazione;
- la controllata di detta società tedesca è stata poi registrata in Portogallo e le è stato attribuito un numero di identificazione fiscale proprio, come stabile organizzazione di tale società;
- in un momento successivo, la società tedesca, utilizzando il primo numero di identificazione fiscale, ha stipulato con un'altra impresa un contratto di costituzione di un raggruppamento complementare di imprese (ACE), per l'esecuzione di un contratto d'appalto in Portogallo;
- successivamente, la controllata, utilizzando il proprio numero di identificazione fiscale, ha stipulato un contratto di subappalto con l'ACE, concordando le reciproche prestazioni, e stabilendo che quest'ultimo debba fatturare ai subappaltatori, nelle proporzioni convenute, i costi da esso sostenuti;
- nelle note di addebito che ha emesso per fatturare i costi alla controllata, l'ACE ha indicato il numero di identificazione fiscale di quest'ultima e ha liquidato l'IVA;
- la controllata ha detratto l'IVA liquidata nelle note di addebito;

- le operazioni attive dell'ACE sono costituite (mediante il subappalto) dalle operazioni attive della controllata e dell'altra impresa facente parte dell'ACE, e queste ultime hanno fatturato all'ACE la totalità delle entrate che l'ACE ha fatturato al committente.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas (Lituania) il 19 gennaio 2017 — Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»/Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»

(Causa C-27/17)

(2017/C 104/50)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos apeliacinis teismas

Parti

Ricorrente: Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»

Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nelle circostanze del caso di specie, la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I (¹), vada interpretata nel senso che si riferisce al luogo in cui le convenute hanno concluso l'accordo illecito in violazione dell'articolo 82, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea [articolo 102, lettera c), TFUE], oppure al luogo in cui le convenute hanno compiuto gli atti attraverso i quali hanno sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, praticando una politica dei prezzi predatoria (sovvenzioni incrociate) quando erano in concorrenza con la ricorrente nei medesimi mercati pertinenti.
- 2) Se, nel presente caso, il danno (perdita di reddito) subito dalla ricorrente a causa dei suddetti atti illeciti commessi dalle convenute debba essere considerato un danno ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I.
- 3) Se, nelle circostanze del caso di specie, si debba ritenere che le operazioni compiute dalla succursale dell'Air Baltic Corporation nella Repubblica di Lituania costituiscano esercizi di una succursale ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del regolamento Bruxelles I.

(¹) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 24 gennaio 2017 — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

(Causa C-34/17)

(2017/C 104/51)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Ireland)

Parti

Ricorrente: Eamonn Donnellan

Resistente: The Revenue Commissioners

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24/UE⁽¹⁾ osti a che la High Court of Ireland, nel determinare l'esecutività in Irlanda di un «titolo uniforme che consente l'esecuzione» emesso il 14 novembre 2012 dall'ufficio doganale di Patrasco per penali e sanzioni amministrative di un valore pari a EUR 1 097 505,00 inflitte il 15 luglio 2009 per presunto contrabbando commesso il 26 luglio 2002 [importo divenuto pari a EUR 1 507 971,88 a titolo di interessi e sanzioni] (omissis):

- (i) applichi il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo entro un tempo ragionevole per un cittadino dell'Irlanda e dell'Unione europea in relazione alla richiesta di esecuzione [(v. articolo 47 della Carta e articoli 6 e 13 della CEDU, che corrispondono ai diritti dei cittadini ai sensi degli articoli 34, 38 e 40, paragrafo 3, della Costituzione irlandese), in circostanze in cui il procedimento interessato è stato solo spiegato per la prima volta al [ricorrente] in una «traduzione non ufficiale» in inglese (una lingua ufficiale dell'Irlanda, dove [il ricorrente] ha sempre risieduto) in una lettera datata 29 dicembre 2015 del Ministero delle Finanze della Repubblica ellenica in Pireo all'amministrazione finanziaria e doganale irlandese e ai difensori [del ricorrente] in Irlanda];
- (ii) tenga conto degli obiettivi della direttiva 2010/24/UE di assistenza reciproca (considerando 20 della direttiva 2010/24) e di esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti dalla CEDU (considerando 17 della direttiva 2010/24) come il diritto ad un ricorso effettivo per i cittadini ai sensi dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 13 della CEDU;
- (iii) tenga conto della piena efficacia del diritto dell'Unione per i suoi cittadini [e in particolare il punto 63 della [sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian/Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11] (omissis)].

⁽¹⁾ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2017 dal sig. Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-602/15, Liam Jenkinson/Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

(Causa C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Liam Jenkinson (rappresentanti: N. de Montigny, J.-N. Louis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale il 9 novembre 2016 nella causa T-602/15, in quanto respinge il ricorso proposto dal ricorrente stesso condannandolo alle spese;
- statuire sul ricorso;
- condannare le parti convenute a sostenere le spese dei due gradi di giurisdizione.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la circostanza che il Tribunale dell'Unione europea si sia dichiarato competente soltanto riguardo ad una controversia relativa all'ultimo contratto a tempo determinato da esso sottoscritto.

Egli contesta anche, pur supponendo, quod non, esatta la motivazione del Tribunale al riguardo, il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato su numerose sue domande basate sulla fine del rapporto contrattuale controverso e quindi sull'ultimo contratto a tempo determinato. Infatti, l'ordinanza impugnata risulta illegittima a causa della concisione della motivazione, che appare talmente succinta da non consentire di comprendere come il Tribunale abbia potuto concludere per la propria incompetenza senza esaminare il merito del fascicolo, eccettuata la controversia relativa all'ultimo contratto a tempo determinato ed esclusivamente in base all'esistenza di una clausola compromissoria, sebbene la validità e la legittimità di tale clausola fossero contestate dal ricorrente.

Il ricorrente contesta anche l'assenza di una valutazione d'insieme dei suoi argomenti riguardanti l'esistenza di un illecito in capo alle istituzioni con riferimento all'assenza di un contesto giuridico che offrisse al ricorrente e alla totalità del personale delle azioni di diritto avviate dall'Unione, la garanzia di veder rispettati i propri diritti sociali più fondamentali, tra cui la garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia e del diritto all'equo processo.

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente asserisce, conseguentemente, che il Tribunale dell'Unione europea avrebbe violato:

- il diritto europeo applicabile per stabilire quale sia la legge applicabile alle controversie ex contractu;
- talune disposizioni del diritto del lavoro belga;
- determinate prescrizioni minime sul lavoro a tempo determinato applicabili su scala comunitaria;
- determinati diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;
- l'obbligo di motivazione;
- il divieto di statuire ultra petita.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2017 — Repubblica francese/Parlamento europeo

(Causa C-73/17)

(2017/C 104/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordine del giorno della sessione del Parlamento europeo del 30 novembre 2016 (documento P8_OJ (2016) 11-30), nella parte in cui prevede dibattiti in plenaria sul progetto comune di bilancio generale concordato dal comitato di conciliazione; l'ordine del giorno della sessione del 1° dicembre 2016 (documento P8_OJ (2016)12-01), nella parte in cui prevede una votazione seguita da dichiarazioni di voto sul progetto comune di bilancio generale; la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale (documento TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 nella versione provvisoria) nonché l'atto con il quale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato la definitiva adozione del bilancio generale;

- mantenere gli effetti dell'atto con il quale il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato che il bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017 era stato adottato fino alla sua adozione definitiva mediante un atto conforme ai Trattati, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Con il suo ricorso, il governo francese chiede l'annullamento di quattro atti adottati dal Parlamento europeo nell'ambito dell'esercizio del suo potere di bilancio nella sessione plenaria supplementare tenutasi il 30 novembre e il 1° dicembre 2016 a Bruxelles.
 2. Il primo e il secondo atto di cui il governo francese chiede l'annullamento sono gli ordini del giorno delle sessioni del Parlamento europeo del 30 novembre 2016 e del 1° dicembre 2016, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, dibattiti in plenaria sul progetto comune di bilancio generale per l'esercizio 2017 e una votazione seguita da dichiarazioni di voto su tale progetto comune di bilancio generale.
 3. Il terzo atto impugnato è la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale.
 4. Infine, il governo francese chiede l'annullamento dell'atto con il quale, conformemente all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato l'adozione definitiva del bilancio generale. Come risulta, in particolare, dal verbale della sessione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016, si tratta della dichiarazione del presidente del Parlamento europeo e poi della firma da parte di quest'ultimo del bilancio generale, avvenute in seguito alla votazione della risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale.
 5. Con il suo motivo unico, il governo francese ritiene che i quattro atti impugnati debbano essere annullati poiché violano il Protocollo n. 6 allegato al TUE e al TFUE e il Protocollo n. 3 allegato al Trattato CEEA, relativi alle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea.
 6. Infatti, sia dai Protocolli sulle sedi delle istituzioni sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Parlamento europeo non può esercitare i poteri di bilancio conferitigli dall'articolo 314 TFUE nel corso delle sessioni plenarie supplementari che si svolgono a Bruxelles, bensì in occasione delle sessioni plenarie ordinarie che si svolgono a Strasburgo.
 7. Tuttavia, essendo contestata la legittimità dell'atto del presidente del Parlamento europeo impugnato, non per la sua finalità o per il suo contenuto, bensì unicamente perché tale atto avrebbe dovuto essere adottato nel corso di una sessione plenaria ordinaria, a Strasburgo, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico europeo nonché l'esistenza di importanti motivi di certezza del diritto giustificano, secondo il governo francese, il mantenimento degli effetti giuridici di tale atto fino all'adozione di un nuovo atto conforme ai Trattati.
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Cause riunite T-14/14 e T-87/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Eccezione di illegittimità — Base giuridica — Sviamento di potere — Diritti della difesa — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Ne bis in idem — Autorità di cosa giudicata — Proporzionalità — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali»)

(2017/C 104/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e altre dieci parti (rappresentanti: F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto nella causa T-87/17: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Nella causa T-14/14, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, nella causa T-87/14, da un lato, domanda basata sull'articolo 277 TFUE e diretta a far dichiarare l'inapplicabilità della decisione 2013/497 e del regolamento n. 971/2013 e, dall'altro, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 316, pag. 46), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 316, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) L'Islamic Republic of Iran Shipping Lines e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Lubrizol France/Consiglio(Causa T-191/14) ⁽¹⁾

(«Tariffa doganale comune — Normativa riguardante la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali — Obiezione circa sospensioni esistenti — Equivalenza dei prodotti — Procedura di trattamento delle obiezioni»)

(2017/C 104/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, e A. Bochon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Caeiros e M. Clausen, poi A. Caeiros e A. Lewis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento degli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU 2013, L 354, pag. 201), in quanto siffatte disposizioni hanno privato la ricorrente di tre sospensioni di cui beneficiava anteriormente in base ai codici TARIC 2918 2900 80, 3811 2900 10 e 3811 9000 30.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lubrizol France SAS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Construlink/EUIPO — Wit-Software (GATEWIT)(Causa T-351/14) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea GATEWIT — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea wit software — Denominazione sociale nazionale anteriore Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 104/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Construlink — Tecnologias de Informação, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: M. Lopes Rocha e A. Bertrand, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiusė e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: F. Teixeira Baptista e C. Tomás Pedro, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 marzo 2014 (pratica R 1059/2013-1), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel e la Construlink — Tecnologias de Informação.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Construlink — Tecnologias de Informação, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai fini del presente procedimento e dalla Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Mayer/EFSA

(Causa T-493/14) ⁽¹⁾

[«Esperto nazionale distaccato — Norme dell'EFSA sugli END — Decisione di non prorogare il distacco — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione dei dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Domanda di accertamento e d'ingiunzione — Memoria integrativa del ricorso — Modifica dei motivi di ricorso — Ricevibilità»]

(2017/C 104/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Germania) (rappresentante: T. Mayer, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken, agente, assistito da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE volto all'impugnazione delle decisioni dell'EFSA recanti rigetto, da un lato, della domanda della ricorrente di prorogare il proprio distacco in quanto esperto nazionale presso l'EFSA e, dall'altro, della domanda presentata dalla ricorrente di avere accesso a taluni documenti in possesso dell'EFSA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La sig.ra Ingrid Alice Mayer è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 329 del 22.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Holistic Innovation Institute/REA

(Causa T-706/14) ⁽¹⁾

[«Ricerca e sviluppo tecnologico — Progetti finanziati dall'Unione nel campo della ricerca — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) — Progetti ZONeSEC e Inachus — Decisione di rifiutare la partecipazione della ricorrente — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»]

(2017/C 104/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentanti: inizialmente R. Muñoz García, successivamente J. Marín López, avocats)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da J. Rivas, avocat)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento della decisione del direttore della REA del 24 luglio 2014 [ARES (2014) 2461172], finalizzata alla cessazione della negoziazione con la ricorrente e a respingere la sua partecipazione ai progetti europei Inachus e ZONeSEC e, dall'altro, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe subito a causa della sua esclusione dalla partecipazione ai menzionati progetti e della comunicazione di talune informazioni sulla stessa a seguito della decisione in parola.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Holistic Innovation Institute, SLU è condannata alle spese nell'ambito del presente procedimento.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Novar/EUIPO

(Causa T-726/14) ⁽¹⁾

[«Responsabilità extracontrattuale — Prova dell'esistenza, della validità e dell'estensione della tutela del marchio anteriore — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Decisione di rigetto dell'opposizione per difetto della prova del diritto preesistente — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Revisione della decisione — Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio consistente in spese d'avvocato — Nesso di causalità»]

(2017/C 104/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novar GmbH (Albstadt, Germania) (rappresentante: R. Weede, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento di un danno materiale che la ricorrente dichiara di aver subito per spese d'avvocato da essa sostenute nell'ambito di un ricorso avverso una decisione della divisione d'opposizione, che essa asserisce adottata in violazione della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e dei principi generali di diritto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Novar GmbH e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — SolarWorld/Commissione

(Causa T-783/14) ⁽¹⁾

[«Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Approvazione di una riduzione del prezzo minimo all'importazione a titolo di un impegno accettato nell'ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni — Industria dell'Unione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009»]

(2017/C 104/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 15 settembre 2014 inviata alla camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, recante il numero Trade/H4 (2014) 3328168, di adeguare verso il basso il prezzo minimo all'importazione delle importazioni di moduli e celle fotovoltaici fabbricati da produttori esportatori cinesi, soggetti a un impegno sui prezzi a decorrere dal 1° ottobre 2014 per l'ultimo trimestre del 2014.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SolarWorld AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Unilever/EUIPO — Technopharma (Fair & Lovely)(Causa T-811/14) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Fair & Lovely — Marchi nazionali e del Benelux denominativi anteriori FAIR & LOVELY — Decisione sul ricorso — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Sospensione del procedimento amministrativo — Regola 20, paragrafo 7, lettera c), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Legittimo affidamento — Sviamento di potere — Errori manifesti di valutazione»]

(2017/C 104/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unilever NV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Fox, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Technopharma Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: C. Scott, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 6 ottobre 2014 (procedimento R 1004/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Technopharma e la Unilever.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 6 ottobre 2014 (procedimento R 1004/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Technopharma Ltd e la Unilever NV, è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Unilever.
- 3) La Technopharma sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Unilever.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Jaguar Land Rover/EUIPO — Nissan Jidosha (Land Glider)(Causa T-71/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Land Glider — Marchi dell'Unione europea e nazionali denominativi e figurativi anteriori LAND ROVER — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 104/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Regno Unito) (rappresentante: avv. R. Ingerl)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Garrido Otaola, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Giappone) (rappresentante: avv. A. Franke)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2014 (procedimento R 1415/2013 4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Jaguar Land Rover e la Nissan Jidosha

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 dicembre 2014 (procedimento R 1415/2013 4) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporta, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Jaguar Land Rover Ltd.*
- 3) *La Nissan Jidosha KK sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 118 del 13.4.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Romania/Commissione

(Causa T-145/15) ⁽¹⁾

(«FEAGA e FEASR — Misure connesse alla superficie — Spese escluse dal finanziamento — Rettifiche finanziarie forfettarie — Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 — Obbligo di motivazione — Proporzionalità»)

(2017/C 104/63)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea e T. Crainic, successivamente R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea e T. Crainic, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33).

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui riguarda la Romania.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Romania.*

⁽¹⁾ GU C 178 dell'1.6.2015.

Sentenza del Tribunale 16 febbraio 2017 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)(Causa T-513/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Limbic® Map — Assenza di carattere descrittivo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 104/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2015 (procedimento R 1973/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Limbic® Map come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2015 (procedimento R 1973/2014-1) è annullata.
- 2) L'EUIPO sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dalla Gruppe Nymphenburg Consult AG.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Sentenza del Tribunale 16 febbraio 2016 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)(Causa T-516/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Limbic® Types — Assenza di carattere descrittivo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 104/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrent: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentant#: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2015 (procedimento R 1974/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Limbic® Map come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2015 (procedimento R 1974/2014-1) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dalla Gruppe Nymphenburg Consult AG.*

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Sentenza del Tribunale 16 febbraio 2016 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales)

(Causa T-517/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Limbic® Map — Assenza di carattere descrittivo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 104/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2015 (procedimento R 1972/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Limbic® Map come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 giugno 2015 (procedimento R 1972/2014-1) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dalla Gruppe Nymphenburg Consult AG.*

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — DMC/EUIPO — Etike' International (De Giusti ORGOGLIO)

(Causa T-18/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo De Giusti ORGOGLIO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore ORGOGLIO — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 104/67)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: DMC Srl (San Vendemiano, Italia) (rappresentante: B. Osti, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Etike' International Srl (Baronissi, Italia) (rappresentante: V. Fiorillo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2015 (procedimento R 1764/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Etike' International e la DMC.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La DMC Srl è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 90 del 7.3.2016.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2016 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor/INEA

(Causa T-871/16)

(2017/C 104/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: Y. de Vries, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 17 luglio 2015 recante rigetto della proposta della ricorrente presentata nell'ambito dell'invito a presentare proposte nel contesto del Meccanismo per collegare l'Europa e in base al programma di lavoro pluriennale adottato nel 2014;
- ordinare alla convenuta di adottare una nuova decisione in merito alla proposta della ricorrente, tenendo conto della sentenza del Tribunale cui viene fatto riferimento nel ricorso, entro il termine di tre mesi dalla data della sentenza;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della proposta della ricorrente.

- La ricorrente indica i motivi per cui, a suo avviso, la valutazione della sua proposta da parte della convenuta in base ai criteri di aggiudicazione della rilevanza, dell'impatto e della qualità, era carente.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento.

- La ricorrente indica i motivi per cui, a suo avviso, la convenuta ha tracciato una distinzione inopportuna tra la sua proposta riguardante le tecnologie di riduzione delle emissioni ed analoghe proposte, presentate dai suoi concorrenti, selezionate per il finanziamento.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-22/17)

(2017/C 104/69)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione europea (CE), del 15 novembre 2016, (GU 2016, L 312, pag. 26), che esclude dal finanziamento alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento l'importo di EUR 1 990 810,30 relativo a spese dichiarate dal Portogallo nella Misura «Sviluppo Rurale, investimenti FEASR — beneficiari privati» negli esercizi contabili 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo a una violazione dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
 2. Secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione. Tale motivo è articolato in tre parti.
 - Nella prima parte, la ricorrente afferma che la Commissione non ha fornito la prova della sussistenza di dubbi seri e ragionevoli;
 - Nella seconda parte, la ricorrente fa valere un'inapplicabilità al caso di specie delle direttive previste nel documento VI/5330/97-PT, del 23 dicembre 1997.
 - Nella terza parte, la ricorrente afferma che la Commissione non ha incluso i fatti addebitati nell'ambito dei requisiti per la rettifica finanziaria del 5 % previsti nel documento VI/5330/97-PT, del 23 dicembre 1997.
-

Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — Barnett/CESE**(Causa T-23/17)**

(2017/C 104/70)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Inge Barnett (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

- in via principale, la decisione del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, con cui è stata negata alla ricorrente l'ammissione al beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei suoi diritti a pensione, è annullata;
- in subordine, il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare alla ricorrente EUR 207 994,14 a titolo del danno materiale da essa subito, importo cui dovranno essere aggiunti interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza delle somme dovute, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo, nonché un importo forfettario pari ad EUR 25 000 a titolo del danno morale da essa subito;
- in ogni caso, il Comitato economico e sociale europeo è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 266 TFUE, in quanto il convenuto non avrebbe tenuto conto della motivazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14; in prosieguo: la «sentenza del TFP», EU:F:2015:107), ai fini dell'adozione delle misure di esecuzione. In particolare, risulterebbe dalla motivazione della decisione impugnata che il convenuto non avrebbe seguito i criteri fissati nelle sue disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») per effettuare l'asserito riesame della candidatura della ricorrente. In ogni caso, la decisione impugnata non porrebbe rimedio all'illegittimità accertata dal Tribunale della funzione pubblica, ossia alla mancata individuazione dell'interesse del servizio nelle DGE del CESE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da più errori manifesti di valutazione dell'interesse del servizio asseritamente esistente nel 2013.
3. Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sull'incompetenza del CESE ad adottare una nuova decisione relativa alla concessione del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione a seguito dell'eliminazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, da parte del regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15). Di conseguenza, a motivo dell'illegittimità accertata nella sentenza del TFP, la ricorrente è stata definitivamente privata della possibilità di beneficiare della misura di cui trattasi. Occorrerebbe, quindi, risarcirla integralmente.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Portogallo/Commissione**(Causa T-31/17)**

(2017/C 104/71)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e A. Tavares de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione europea (CE), del 15 novembre 2016, (GU 2016, L 312, pag. 26), recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento l'importo di EUR 660 202,73 relativo a spese dichiarate dal Portogallo nella linea di assistenza tecnica del programma POSEI per le Azzorre negli esercizi finanziari 2012 e 2013;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, relativo a una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
2. Secondo motivo, relativo a una violazione dell'articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU 2006, L 42, pag. 1).
3. Terzo motivo, relativo a un difetto di motivazione e a una violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Amicus Therapeutics UK e Amicus Therapeutics/EMA**(Causa T-33/17)**

(2017/C 104/72)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Regno Unito) e Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, Solicitors, e F. Campbell, Barrister)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, ad esse comunicata dalla convenuta il 14 dicembre 2016, di divulgare la relazione dello studio clinico AT1001-011 ai sensi del regolamento 1049/2001/CE;

- in subordine, rimettere la decisione alla convenuta affinché la riesamini, dopo aver dato la occasione alle ricorrenti di presentare osservazioni specifiche su determinate parti della relazione dello studio clinico che dovrebbero essere formulate prima della divulgazione; e
- condannare la convenuta alle spese legali e alle altre spese sostenute dalle ricorrenti in relazione a tale causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la relazione dello studio clinico di cui trattasi implica una presunzione generale di riservatezza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, in considerazione: (i) del l'impianto sistematico e del tenore letterale della pertinente normativa settoriale dell'Unione; (ii) dell'obbligo delle istituzioni dell'Unione di dare attuazione agli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; e (iii) dell'importanza da attribuire ai diritti fondamentali delle ricorrenti alla vita privata e alla proprietà.
2. Secondo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che l'unico risultato legittimamente ammissibile di un adeguato bilanciamento, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, sarebbe stato la decisione di non divulgare la relazione dello studio clinico di cui trattasi, in considerazione: (i) del peso preminente dell'interesse privato dei ricorrenti di evitare la divulgazione, dato l'effetto distruttivo che essa avrebbe sui diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà d'impresa; e (ii) dell'interesse pubblico alla divulgazione meramente vago e generico, non essendoci una necessità pubblica sufficientemente urgente alla divulgazione.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Bank Tejarat/Consiglio

(Causa T-37/17)

(2017/C 104/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla, e H. Leith, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il Consiglio a risarcire alla ricorrente il danno subito come conseguenza dell'imposizione da parte dello stesso di misure restrittive attraverso i seguenti atti, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran: la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU 2012, L 19, pag. 22), il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU 2012, L 19, pag. 1), il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (GU 2012, L 88, pag. 1), il regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012 (GU 2012, L 208, pag. 2), la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015 (GU 2015, L 92, pag. 101) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015 (GU 2015, L 92, pag. 12); il risarcimento dovrebbe ammontare a USD 1 494 050 000 per il danno materiale e EUR 1 000 000 per il danno immateriale, oltre agli interessi su tali importi;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

La ricorrente sostiene che l'imposizione da parte del Consiglio di misure restrittive nei suoi confronti costituisce una violazione sufficientemente grave di obblighi volti a conferire diritti agli individui e, di conseguenza, si configura la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea. Tale violazione è stata la causa diretta di notevoli danni materiali e immateriali subiti dalla ricorrente e per i quali quest'ultima ha diritto al risarcimento.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — DQ e a./Parlamento

(Causa T-38/17)

(2017/C 104/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: DQ e altre tredici parti (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la presente istanza;
- condannare il convenuto al pagamento di EUR 92 200 per il danno materiale arrecato;
- condannare il convenuto all'integralità delle spese nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su diversi illeciti ed omissioni che sarebbero stati commessi dall'amministrazione del convenuto e che sarebbero all'origine del danno materiale subito dalle parti ricorrenti, consistente nel complesso delle spese d'avvocato sostenute nell'ambito della domanda di assistenza da esse presentata il 24 gennaio 2014, a norma dell'articolo 24, comma 1, dello statuto dei funzionari.
2. Secondo motivo, vertente sul comportamento irregolare, in particolare consistente in una forma di corruzione pregiudizievole agli interessi dell'Unione, nei procedimenti di selezione dei candidati, che risulta abusivo ed intimidatorio, da parte del Capo Unità delle parti ricorrenti, nell'esercizio quotidiano delle loro attività.
3. Terzo motivo, vertente sulla lesione inferta da tale comportamento alla dignità delle parti ricorrenti, nonché alla loro integrità psico-fisica, e che arreca pregiudizio alle loro carriere professionali e alla loro vita familiare.
4. Quarto motivo, vertente sul pregiudizio materiale, sorto ed attuale, subito dalle parti ricorrenti, che sarebbe intimamente collegato alla malevolenza dimostrata dal Parlamento nei loro confronti, nonché a varie iniziative che esse hanno dovuto intraprendere, segnatamente con riferimento alla necessità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
5. Quinto motivo, vertente sulla mancata reazione dei superiori gerarchici delle parti ricorrenti, malgrado l'urgenza e la gravità dei fatti addotti da queste ultime. Le parti ricorrenti ritengono, in particolare, che dette circostanze avrebbero dovuto provocare un comportamento dei loro superiori gerarchici idoneo a far cessare:
 - le attività illecite;
 - i comportamenti abusivi ed intimidatori del loro Capo Unità, nonché l'irragionevole ritardo dell'amministrazione nell'adottare provvedimenti;
 - le loro penose condizioni di lavoro, il che avrebbe potuto evitare l'intervento continuo del loro avvocato.

6. Sesto motivo, vertente su circostanze eccezionali che avrebbero reso necessario e perfino indispensabile l'intervento di un avvocato per salvaguardare i diritti delle parti ricorrenti e ottenere un'azione dell'AIPN rispetto ai loro asserti di molestie morali e sessuali, cui esse sarebbero state sottoposte. L'intervento del loro avvocato sarebbe stato giustificato anche al fine di garantire la riservatezza delle loro testimonianze e di tutelarsi avverso l'inattività giuridica e le negligenze dei loro superiori gerarchici, proprio allo scopo di far cessare le loro inaccettabili condizioni di lavoro.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione

(Causa T-39/17)

(2017/C 104/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francia)
(rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza;
- annullare la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2016 [C (2016) 7755 final] al fine di accogliere la domanda iniziale della ricorrente, ossia: «Innanzitutto, le firmatarie della presente chiedono di ricevere, in applicazione del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la copia completa del questionario e delle risposte a cui la Commissione fa riferimento nel suo parere 2016/C 302/03 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* il 19 agosto 2016»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce principalmente quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni. La Commissione avrebbe ritenuto a torto che la ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di un simile interesse pubblico prevalente, mentre esso è dimostrato dai trattati europei, e in particolare dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea («TUE») ma anche dagli articoli 15, paragrafo 1, e 298, paragrafo 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), nonché dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
2. Secondo motivo, vertente sulla primazia dei trattati europei e della Carta sul regolamento n. 1049/2001. La ricorrente ritiene che tale regolamento, che introduce restrizioni legali ai principi di trasparenza, di partecipazione e di apertura, debba essere interpretato e applicato molto restrittivamente e tenendo conto della cronologia dell'adozione dei testi legislativi e della Carta. Pertanto, la ricorrente ritiene, da un lato, che la convenuta non avrebbe dovuto applicare la presunzione generale per cui vi è pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività d'indagine in quanto, nel caso di specie, si tratterebbe di un'indagine trasversale e, dall'altro lato, che la convenuta avrebbe dovuto constatare che gli Stati membri non avevano richiesto tale tutela.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41, paragrafo 2, e 42 della Carta, che garantiscono l'accesso ai documenti che riguardano una delle parti interessate.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — e in particolare degli articoli 6 e 13 della Convenzione — che prevede una parità di accesso ai documenti nell'ambito di una controversia, anche amministrativa, per garantire il diritto di difesa delle parti interessate.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2017 — Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Causa T-50/17)

(2017/C 104/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: E. Stolz, U. Stelzenmüller e J. Weiser, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «TO CREATE REALITY» — Domanda di registrazione n. 15 098 106

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 dicembre 2016 nel procedimento R 995/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK)

(Causa T-60/17)

(2017/C 104/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safe Skies LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: V. Schwepler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Travel Sentry, Inc. (Windermere, Florida, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «TSA LOCK» — Marchio dell'Unione europea n. 4 530 168

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 24 novembre 2016, nel procedimento R 233/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale e condannare l'(eventuale) interveniente alle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso;
- fissare una data per un'udienza nel caso in cui le conclusioni del Tribunale non siano possibili senza di essa.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1° febbraio 2017 — Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

(Causa T-64/17)

(2017/C 104/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lions Gate Entertainment Inc. (Santa Monica, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Hall, barrister, e D. Farnsworth, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «DIRTY DANCING» — Domanda di registrazione n. 13 930 102

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° dicembre 2016 nel procedimento R 331/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1 febbraio 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (tèspresso)**(Causa T-67/17)**

(2017/C 104/79)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Italytrade Srl (Bari, Italia) (rappresentante: N. Clemente, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tpresso SA (Zurigo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «tèspresso» — Domanda di registrazione n. 13 543 517

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 novembre 2016 nel procedimento R 959/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata come prevista all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e comunque come da norme vigenti;
- condannare, ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura del Tribunale, l'EUIPO ed eventuali intervenienti alle spese sostenute per il presente procedimento dalla Italytrade srl;
- riformare la sentenza ai sensi dell'art. 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, anche sul capo della condanna alle spese e condannare l'EUIPO e l'interveniente soccombenti al pagamento delle spese sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8(1) (b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8(5) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1 febbraio 2017 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespreso)**(Causa T-68/17)**

(2017/C 104/80)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Italytrade Srl (Bari, Italia) (rappresentante: N. Clemente, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tpresso SA (Zurigo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «teaespresso» — Domanda di registrazione n. 13 543 475

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 novembre 2016 nel procedimento R 1099/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata, come prevista all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e comunque come da norme vigenti;
- condannare ai sensi dell'art. 134 del regolamento di procedura del Tribunale, la EUIPO e eventuali intervenienti alle spese sostenute per il presente procedimento dalla Italytrade srl;
- condannare ai sensi dell'art. 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l'EUIPO e l'interveniente soccombenti al pagamento delle spese sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8 (1) (b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8 (5) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2017 — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Causa T-69/17)

(2017/C 104/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Constantin Film Produktion GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: E. Saarmann e P. Baronikians, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «Fack Ju Göhte» — Domanda di registrazione n. 13 971 163

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° dicembre 2016 nel procedimento R 2205/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione n. 013971163 dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale del 25 settembre 2015;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2017 — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Causa T-70/17)

(2017/C 104/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: TenneT Holding BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Limperg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ngrid Intellectual Property Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «NorthSea-Grid» — Domanda di registrazione n. 12 223 517

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2016 nel procedimento R 1607/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2017 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Olio di semi di zucca della Stiria)

(Causa T-72/17)

(2017/C 104/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (rappresentante: B. Kuchar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «Steirisches Kürbiskernöl» — Registrazione internazionale n. 900 100

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 1768/2015-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata e dichiarare la decadenza per l'Unione europea, in relazione a tutti i prodotti, del marchio con il numero di registrazione internazionale 900 100;
in subordine
- annullare la decisione impugnata, non essendo stato provato l'uso con carattere distintivo della registrazione internazionale n. 900 100, e rinviare la causa dinanzi all'EUIPO; in ogni caso, condannare la titolare del marchio al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi all'EUIPO e nel presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2017 — Jumbo Africa/EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Causa T-78/17)

(2017/C 104/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: M. Bugarza González ed E. Torner Lasalle, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «JUMBO» — Marchio dell'Unione europea n. 10 492 131

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 ottobre 2016 nel procedimento R 227/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009. La ricorrente afferma, in sostanza, che il marchio «JUMBO» non ricade in nessuno dei divieti previsti nel paragrafo 1 del suddetto articolo. Tale marchio non è descrittivo dei prodotti che designa.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-86/17)

(2017/C 104/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 assunta in applicazione della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 298 497,87 per gli importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l'ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell'istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del regolamento finanziario («RF»);
- annullare la nota di addebito n. 2016-1560 del 6 dicembre 2016 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito di EUR 298 497,87 nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 5 dicembre 2016, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l'applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del RF;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di competenza dell'autore dell'atto. La ricorrente sostiene che la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») sarebbe di competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e che il firmatario della decisione sarebbe sprovvisto di delega.
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata, allorché l'obbligo di motivazione è prescritto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione impugnata riguarderebbe il rapporto sull'indagine condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») e chiusa il 26 luglio 2016, che non sarebbe stato comunicato alla ricorrente. La ricorrente pertanto non sarebbe stata sentita e non avrebbe potuto validamente dedurre le proprie difese in quanto il Segretario generale si sarebbe rifiutato di trasmetterle i documenti su cui si basa la decisione impugnata.
4. Quarto motivo, vertente sul difetto di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo. Secondo la ricorrente, quest'ultimo si sarebbe limitato a far proprio il rapporto dell'OLAF e non avrebbe mai proceduto personalmente all'esame della sua situazione.
5. Quinto motivo, vertente sull'assenza di fatti a sostegno della decisione impugnata nonché della relativa nota di addebito (in prosieguo: gli «atti impugnati»), in quanto i fatti considerati sarebbero inesatti.
6. Sesto motivo, vertente sull'inversione dell'onere della prova. A tal proposito, la ricorrente ritiene che non spetterebbe a lei produrre la prova dell'attività della sua assistente parlamentare, ma che spetterebbe invece alle autorità competenti provare il contrario.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la somma richiesta alla ricorrente non sarebbe motivata né in dettaglio, né con riferimento al metodo di calcolo e presupporrebbe che l'assistente parlamentare non avesse mai lavorato per la ricorrente.
8. Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati adottati allo scopo di privare la ricorrente, deputata al Parlamento europeo, dei mezzi per svolgere il proprio mandato.
9. Nono motivo, vertente su uno sviamento di procedura. La ricorrente ritiene che il Segretario generale, per evitare di essere costretto a trasmetterle il rapporto dell'OLAF in suo possesso, avrebbe trasmesso illegalmente la richiesta di comunicazione di tale rapporto all'OLAF, che non avrebbe proceduto alla comunicazione dello stesso.
10. Decimo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio e sull'esistenza di *fumus persecutionis*, in quanto la situazione relativa alla presente controversia riguarderebbe esclusivamente la ricorrente e il suo partito.
11. Undicesimo motivo, vertente sul pregiudizio arrecato all'indipendenza di un deputato e sulle conseguenze dell'assenza di mandato imperativo. Gli atti impugnati avrebbero indubbiamente come obiettivo la limitazione della libertà di svolgimento del mandato di parlamentare della ricorrente privandola dei mezzi finanziari necessari al compimento della sua missione. La parlamentare non potrebbe, inoltre, ricevere istruzioni dal Segretario generale circa il modo in cui essa svolge il proprio mandato, sotto minaccia di sanzioni pecuniarie.
12. Dodicesimo motivo, vertente sull'assenza di indipendenza dell'OLAF, in quanto tale organismo non offrirebbe alcuna garanzia di imparzialità e di probità e dipenderebbe dalla Commissione europea.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2017 — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Causa T-87/17)

(2017/C 104/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kuka Systems GmbH (Augusta, Germania) (rappresentanti: B. Maneth e C. Huch-Hallwachs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione denominativo «Matrix light» — Domanda di registrazione n. 14 779 714

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° dicembre 2016 nel procedimento R 886/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT